



ALLEGATO E

**Regolamento Operativo
Comitato per i Ricorsi**

**DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
D.O.P. "SARDEGNA"**

REV.	DATA	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
Rev.01	01.06.2015	p.a. Andrea Podda	p.a. Andrea Podda	dott. Sebastiano R. Sanna
		dott. Piergiorgio Sedda	dott. Piergiorgio Sedda	

Premessa

Il Direttore del Servizio Autorità di Controllo di AGRIS Sardegna, quale Responsabile dell'attività dell'Organismo di Controllo, ha l'autorità e le responsabilità connesse all'applicazione del DC e in occasione del consuntivo annuale, individua gli obiettivi di miglioramento del servizio di certificazione per l'anno successivo. A tal fine può definire degli indicatori, che possono essere quantificati e controllati (ad es. numero e gravità dei rilievi emersi, numero di reclami degli iscritti al sistema, tempi di risposta ai clienti, tempi occorrenti per attuare le azioni correttive necessarie, etc.), unitamente alle comunicazioni trasmesse al Mi.P.A.A.F. e alle risultanze dei controlli periodicamente effettuati presso l'Autorità Pubblica da parte dell'Ispettorato Centrale per la Qualità dell'Agroalimentare e Repressione Frodi (ICQ-RF) del Mi.P.A.A.F..

Il Responsabile dell'Autorità Pubblica designata dal Mi.P.A.A.F., per le diverse attività, si avvale del supporto del Comitato di Certificazione e del Comitato per i Ricorsi che, sostanzialmente, rappresentano ulteriori organismi interni di garanzia. Si sottolinea, comunque, che AGRIS Sardegna ha in se intrinseche specificità di terzietà e garanzia in quanto Autorità Pubblica designata.

REGOLAMENTO OPERATIVO PER IL COMITATO PER I RICORSI

1. Comitato per i Ricorsi

Come definito in premessa, e al fine di dare evidenza alle azioni previste dal Documento di Controllo, è istituito un Comitato per i Ricorsi.

Contro le decisioni prese dall'Autorità Pubblica designata, l'azienda richiedente la certificazione della DOP ha facoltà di inoltrare ricorso avverso le decisioni prese dalla medesima Autorità Pubblica di Controllo.

Il Comitato, nominato dalla Direzione del Servizio Autorità di Controllo di AGRIS Sardegna, finalizzato a garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti, è costituito da:

- un Referente delle Istituzioni della RAS (Regione Autonoma della Sardegna);
- un Referente del Consorzio di Tutela della DOP Sardegna;
- un Referente dei Consumatori.

Nel Comitato per i ricorsi non possono essere nominati membri in carica nel Comitato di Certificazione.

Nella prima riunione il Comitato elegge a maggioranza semplice il Presidente che deve essere scelto tra uno dei propri componenti. La comunicazione della nomina dei componenti del Comitato avviene a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I componenti debbono firmare una lettera di accettazione dell'incarico che viene trasmessa in allegato alla lettera di nomina.

Le cariche del Comitato Ricorsi, di durata quinquennale e rinnovabili, sono svolte a titolo gratuito da parte dei componenti.

2. Procedura di Ricorso

I soggetti che intendano eventualmente avviare il ricorso, devono farne specifica comunicazione, che deve essere inoltrata all'Autorità Pubblica designata, AGRIS Sardegna presso la sede di Via Mameli 126/d a Cagliari, esponendo le ragioni del dissenso alle decisioni da questa comunicate.

Il ricorso va prodotto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento oggetto di

contestazione e deve contenere, in forma dettagliata, le argomentazioni dello stesso e la documentazione a supporto delle tesi di contraddittorio. Dovrà essere spedito con lettera raccomandata, anche a mano, indirizzata al Comitato dei Ricorsi nella sede di AGRIS Sardegna in via Mameli 126/D a Cagliari. Trascorsi i termini di presentazione, il ricorso si riterrà decaduto così come non verranno prese in considerazione le eventuali integrazioni argomentali o documentali che l'interessato non si fosse riservato di presentare successivamente.

A seguito dell'istanza il Presidente del Comitato per i Ricorsi convocherà apposita riunione del Comitato per verificare la problematica esposta e pronunciarsi in via definitiva, verbalizzando le decisioni prese.

Qualora il Comitato per i Ricorsi valuti che sia necessario attivare le procedure conseguenti ad un ricorso avverso alle azioni di certificazione dei prodotti (analisi chimiche e/o organolettiche), il Responsabile di Certificazione procederà secondo quanto indicato nel piano dei controlli della DOP Sardegna all'art. 26 (Diritti dell'operatore in caso di analisi non conformi) Punto A e Punto B.

Il giudizio espresso nella seconda analisi sarà inappellabile dalla parte ricorrente.

Il Comitato dei Ricorsi decide, entro trenta giorni dalla data di arrivo del ricorso, in merito al rigetto ovvero al mantenimento della azione correttiva ed invia l'esito all'operatore.

Se l'azione di ricorso da parte dell'operatore prevede la presentazione di risultati analitici, questi dovranno pervenire, sotto forma di Rapporto di Prova, da laboratori accreditati secondo le norme UNI CEI EN 17025 e autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che impiegano metodi di prova accreditati.

3. Giudizio Arbitrale

Qualsiasi controversia nascente l'applicazione del Sistema di Controllo di Conformità e dalla Tabella Allegata da parte di AGRIS Sardegna, che non sia stato possibile dirimere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, scelti tra gli esperti in materia giuridica e tecnica indicati nell'elenco redatto dal Consiglio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di competenza territoriale, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo nominato d'accordo dai due arbitri così nominati, oppure dal Presidente del tribunale di competenza territoriale, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che, seppur invitata, non abbia provveduto nei termini.

Gli arbitri valuteranno il caso secondo equità, procederanno senza formalità, salvo l'obbligo di documentazione scritta dei provvedimenti e comunicheranno alle parti la loro



motivata determinazione finale di merito, entro 90 giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Per quanto non previsto, l'arbitrato si svolgerà secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale di competenza territoriale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Gli eventuali costi saranno posti a carico della parte soccombente.